AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA N. 659

28 settembre 2021.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla società Intereco Servizi Srl – Interventi di messa in sicurezza dell'area ex Metalplast Srl mediante la rimozione dei rifiuti-1° Lotto funzionale – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: euro 665.535,00 – S.A.: Comune di Gambolò.

PREC 190/2021/L/PB

Riferimenti normativi

Art. 83 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave

Requisiti di capacità tecnico-professionale – Interventi analoghi – Valutazione dell'analogia – Giudizio discrezionale della SA – Limiti alla sindacabilità della valutazione dell'analogia.

Massima

Interventi di messa in sicurezza mediante la rimozione dei rifiuti – Requisiti di capacità tecnico-professionale – Interventi analoghi – Valutazione dell'analogia – Giudizio discrezionale della SA – Limiti alla sindacabilità della valutazione dell'analogia.

La valutazione dell'analogia del servizio o dell'intervento deve essere considerato un giudizio rientrante nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione committente, trattandosi, infatti, di considerare se i singoli servizi o lavori eseguiti abbiano una natura simile a quella del servizio o dell'intervento oggetto dell'appalto, con la conseguenza che tale giudizio può essere sindacato solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 28 settembre 2021

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. ANAC n. 0059429 del 30.7.2021, con la quale la società Intereco Servizi Srl contesta l'esclusione dalla gara disposta dalla Stazione appaltante in quanto l'intervento di punta indicato dalla società medesima, a seguito di apposito soccorso istruttorio, non è stato ritenuto analogo a quello oggetto di affidamento;

CONSIDERATO che secondo la società istante l'intervento di punta indicato, ovvero "MSB0480 Aulla Loc. Pallerone intervento edilizio di bonifica e smaltimento dell'amianto presente nel sito demaniale" per un importo di euro 1.320.026,92, risponde perfettamente al requisito di capacità tecnica richiesto dalla *lex specialis* di gara e che conseguentemente l'esclusione risulta macroscopicamente irragionevole e condizionata da un palese errore di fatto;

CONSIDERATO che la Stazione appaltante respinge ogni addebito atteso che *«L'intervento di punta indicato da Intereco Servizi s.r.l. non è stato ritenuto analogo al fine dell'ammissione alla gara, in quanto finalizzato alla rimozione di amianto nelle sue diverse forme compatto, e friabile, al suolo e in copertura, non concretamente comparabile alle molteplici e specifiche attività del servizio posto a gara d'appalto»* e che, valutando attentamente il progetto posto a base di gara, appare evidente che *«la bonifica di materiale contenente amianto (non da asportare dai tetti in elevazione, ma caduto a terra) vale solo l'1% circa del totale e non il 100% come indicato da Intereco»*;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 13.9.2021;

VISTA la documentazione in atti e le memorie delle parti;

RITENUTO che il parere può essere reso ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento in materia di pareri di precontenzioso approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 10 nell'adunanza del 9 gennaio 2019;

CONSIDERATO che il punto 15.b.2 del Disciplinare di gara, in ordine ai requisiti di capacità tecnica da possedere per l'ammissione, prevede la *«dichiarazione di aver eseguito con buon esito, durante lo stesso periodo di cui al punto precedente, o un intervento analogo a quello in oggetto per importo non inferiore a € 700.000,00 oppure due interventi analoghi a quello a base di gara la cui somma degli importi non sia inferiore € 1.300.000,00, allegando le relative descrizioni di detti interventi, da cui si possa evincere l'analogia»* e che nello stesso punto è precisato che *«Per intervento analogo, ai fini della sola ammissione, si intende, sulla scorta della Relazione Tecnica di Progetto depositato presso il Comune, un intervento ambientale di messa in sicurezza di rimozione rifiuti e/o messa in sicurezza con asportazione, trasporto e smaltimento off-site di rifiuti, compresi rifiuti contenenti amianto (come meglio illustrato nella Relazione tecnica dell'intervento)»*;

RILEVATO, in via generale, che la valutazione dell'analogia del servizio o dell'intervento deve essere considerato un giudizio rientrante nell'ambito della discrezionalità tecnica dell'Amministrazione

committente, trattandosi, infatti, di considerare se i singoli servizi o lavori eseguiti abbiano una natura simile a quella del servizio o dell'intervento oggetto dell'appalto e che pertanto tale giudizio può essere sindacato in questa sede, non diversamente che in sede giurisdizionale, solo se manifestamente illogico o irragionevole;

RITENUTO che quando l'oggetto della gara concerne l'affidamento di un intervento complesso e composto da più opere, indipendenti l'una dall'altra, seppur tra loro strettamente integrate, per poter legittimamente partecipare alla gara è necessario che il concorrente possieda una esperienza "analoga" con riferimento a tutto il blocco delle opere indicate nel bando e non solo in un singolo segmento di attività;

CONSIDERATO che la giurisprudenza amministrativa ha costantemente affermato che i servizi analoghi designano una categoria aperta di prestazioni accomunate da elementi caratterizzanti simili ed omogenei a quelli messi a gara, dialetticamente opposti ai servizi identici, connotati invece dall'essere categoria chiusa di prestazioni aventi medesima consistenza di tipo e funzione, sì da collidere con il precetto conformante le procedure di gara inteso a garantire la massima partecipazione delle imprese operanti nel medesimo segmento di mercato (in termini, Cons. Stato, sez. V., 25 giugno 2014 n. 3220). La possibilità di tenere in considerazione i c.d. servizi analoghi consente di rintracciare, da parte dell'Amministrazione appaltante, la precedente attività svolta dai concorrenti e la conseguente possibilità di apprezzare, in concreto, la loro specifica attitudine alla effettiva, puntuale e compiuta realizzazione delle prestazioni oggetto della gara, costituendo le precedenti esperienze significativi elementi sintomatici in tal senso (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2014 n. 1668; id., sez. III, 25 giugno 2013, n. 3437);

RITENUTO, sulla base di tali presupposti, che nel caso di specie la valutazione effettuata dall'Amministrazione procedente non appare viziata da manifesta irragionevolezza o incongruità;

RITENUTO, in ogni caso, che le valutazioni compiute dalla Stazione appaltante appaiono formalmente e sostanzialmente corrette, atteso che l'intervento analogo di cui al punto 15.b.2 del Disciplinare, indicato dalla società istante, risulta solo in minima parte comparabile, quantitativamente e qualitativamente, a quello oggetto di affidamento;

RITENUTO, in definitiva, che è proprio il passaggio logico della "analogia" che non appare nella specie legittimamente praticabile, trattandosi piuttosto della insufficienza dell'intervento vantato quale esperienza pregressa a integrare il ben più complesso e articolato intervento oggetto della gara,

Il Consiglio

ritiene, sulla base delle motivazioni che precedono, che l'operato della Stazione appaltante sia conforme alle disposizioni normative in materia di valutazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale e che dunque sia legittima l'esclusione della società istante dalla gara *de qua*.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 ottobre 2021

Per Il Segretario Valentina Angelucci

Rosetta Greco

(*atto firmato digitalmente*)